



Città di
Cologno Monzese

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COLOGNO MONZESE E LE SCUOLE
DELL'INFANZIA PARITARIE NON STATALI CITTADINE.
ANNI SCOLASTICI 2019/2020- 2020/2021-2021/2022

Premesso:

- che sul territorio comunale sono presenti le seguenti scuole paritarie dell'infanzia, non statali:

1. Scuola dell'Infanzia Paritaria "Amalia", Corso Roma, 130
2. Scuola dell'Infanzia Paritaria "Casa dei bambini", Piazza don Minzoni, 1
3. Scuola dell'Infanzia Paritaria "Mater Dei", Piazza S. Matteo, 14
4. Scuola dell'Infanzia Paritaria "S. Maria", Via Don Luigi Sturzo, 18

- che tali scuole concorrono all'offerta formativa territoriale svolgendo una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro e sono aperte a tutti i bambini in età prescolare, con precedenza per quelli residenti e domiciliati nel Comune;

- che tali scuole dichiarano di essere attualmente autorizzate al funzionamento dalle competenti autorità scolastiche, a norma delle disposizioni vigenti in materia, ed in possesso della qualifica di "scuola paritaria" ex lege n. 62/2000 e s.m.i. e rientrano a pieno titolo nel sistema nazionale di istruzione;

Considerato che:

- la Regione Lombardia, con la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" e s.m.i., intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;

- la legge regionale n. 19 del 06/08/2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" e s.m.i., riconoscendo la funzione delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali senza fini di lucro, ne sostiene la loro attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e di qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o derivante da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie e dare concreta attuazione alla libera scelta educativa delle stesse;

- le scuole dell'infanzia paritarie cittadine svolgono una funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro, e che, ai sensi dell'art 1, comma 1 della legge 62/2000, rientrano a pieno titolo nel sistema nazionale di istruzione e formazione costituito dalle Scuole Statali e dalle Scuole Paritarie private e degli Enti Locali che hanno come obiettivo prioritario "l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita";

- l'Amministrazione Comunale riconosce il valore e l'utilità del servizio svolto sul territorio dalle

citare scuole dell'infanzia paritarie che arricchiscono in maniera significativa, accogliendo il 30% circa dei bambini di età compresa tra i 2 ed i 6 anni residenti sul territorio comunale, l'offerta formativa pubblica locale;

- l'Amministrazione Comunale sostiene il diritto allo studio e la libera scelta educativa delle famiglie per generalizzare ed incentivare la frequenza della scuola prima dell'età dell'obbligo di legge quale presupposto strategico per lo sviluppo della comunità locale;

- l'Amministrazione Comunale, per le ragioni su espresse, intende promuovere e sostenere anche economicamente l'attività delle citate scuole attraverso l'erogazione di un contributo annuale dell'importo di €. 115.000,00.= complessivi, da ripartirsi secondo criteri e modalità concordemente definiti;

Richiamate

- gli artt. 3, 33, 34 e 118, comma 4, della Costituzione della Repubblica Italiana;
- la Legge n. 104 del 05/02/1992 "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone diversamente abili*" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 297/1994 "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*", Parte II, Titolo VIII, Capo I;
- la Legge n. 62 del 10/03/2000 "*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione*";
- la Legge n. 328 del 08/11/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*";
- il D.Lgs. n. 207 del 04/05/2001 "*Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della Legge 8 novembre 2000, n. 328*";
- la Legge Regionale n. 1 del 13/02/2003 "*Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e beneficenza operanti in Lombardia*";
- la Legge della Regione Lombardia n. 19 de 06/08/2007 "*Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia*" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 3 del 12/03/2008 "*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario*";
- le indicazioni nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Educative nelle Scuole dell'Infanzia (06/11/2002) e le raccomandazioni per l'attuazione delle indicazioni nazionali stesse;
- la Legge n. 53 del 28/03/2003 "*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione formazione professionale*";
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "*La buona scuola*";
- il D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 65 recante "*Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180, 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015 n. 107*";
- il D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 66 recante "*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con la disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lett. c), L. 13 luglio 2015 n. 107*";

fra

Il Comune di Cologno Monzese rappresentato dal Dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali, nella persona della Dott.ssa Grazia Anzalone - Funzionario Responsabile del Servizio Sport, Cultura, Pubblica Istruzione e Nido (con delega Funzioni Dirigenziali prot. n. 5678 del 31/01/2019);

e

Le Scuole dell'Infanzia paritarie non statali di Cologno Monzese, di sotto elencate e rispettivamente rappresentate:



1. Scuola "Amalia"
2. Scuola "Casa dei Bambini"
3. Scuola "Santa Maria"
4. Scuola "Mater Dei"

Don Bruno Meani
Don Enrico Parazzoli
Don Dino Valente
Don Giorgio Salati

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione. La cessazione, anche parziale, dei requisiti indicati nella premessa, implica la sospensione degli effetti previsti dal presente atto.

Allo stesso modo, a causa d'inadempienza o violazione accertata degli obblighi previsti negli articoli successivi, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disdire unilateralmente e senza alcun obbligo accessorio la presente convenzione, fatto salvo un periodo di 60 giorni, prorogabili una sola volta di altri 60 giorni, concesso per richiesta dell'inadempiente, per la messa a norma rispetto agli obblighi stessi.

Articolo 2 - Finalità dell'accordo

L'Amministrazione Comunale riconosce il valore e l'utilità del servizio delle scuole dell'infanzia paritarie non statali cittadine ai fini dello sviluppo di un sistema formativo integrato sul territorio comunale e quale presupposto strategico per lo sviluppo della comunità locale.

Pertanto al fine di contribuire fattivamente e sostenere, anche economicamente, la formazione ed il consolidamento di tale sistema integrato di istruzione e formazione oltre che per generalizzare e incentivare la frequenza della scuola, prima della età dell'obbligo di legge, l'Amministrazione si impegna a stanziare in ciascuno dei propri bilanci annuali 2020/2021/2022, a titolo di contributo da erogare alle scuole paritarie, la somma di €. 115.000,00.= così composta:

Quota A - parte fissa: importo €. 80.000,00.=;

Quota B - parte variabile: importo €. 35.000,00.=.

Il contributo comunale, oggetto della presente convenzione è distinto ed integrativo rispetto a quello regionale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e/o regionale ed è destinato prioritariamente a contenere le rette a carico delle famiglie dando concreta attuazione alla libera scelta educativa delle stesse.

Articolo 3 - Modalità di determinazione, ripartizione del contributo, documentazione.

La somma di cui all'articolo precedente verrà ripartita tra le scuole firmatarie del presente atto secondo i seguenti criteri:

1. **Quota A** - importo €. 80.000,00.= (pari al 70% del totale): ripartiti in relazione al numero di sezioni presenti in ciascuna scuola dell'infanzia paritaria.
Resta inteso che il numero di alunni, minimo e massimo, iscritti e frequentanti ciascuna sezione delle scuole firmatarie della presente intesa, viene definito in relazioni alle disposizioni di legge previste per lo stesso ordine di scuola statale (*tale numero per il vigente anno scolastico è compreso tra il minimo di n. 15 ed il massimo di n. 28 alunni*).
2. **Quota B** - importo €. 35.000,00.= (pari al 30% del totale): attribuiti in relazione alla presenza di alunni diversamente abili, certificati ai sensi della Legge n. 104 del 05/02/1992, iscritti per l'a.s. di riferimento e regolarmente frequentanti, dal quale risulti la necessità, ai fini della integrazione scolastica, di assistenza specialistica ad ~~persona~~ per la

comunicazione e la relazione sociale, oltre al sostegno didattico.

L'importo spettante a ciascuna scuola è determinato con le seguenti modalità:

€. 5.000,00.= per il primo alunno pdh, iscritto e regolarmente frequentante la scuola;

€. 3.000,00.= per ciascun alunno successivo al primo, fino ad esaurimento della somma complessiva disponibile a tale titolo (€. 35.000,00.=);

La spesa sostenuta in ciascun anno scolastico, per ciascun alunno pdh, dovrà essere puntualmente rendicontata all'Amministrazione comunale attraverso la produzione di copia della relativa documentazione di spesa.

Nel caso in cui tale requisito non fosse interamente e correttamente assolto l'Amministrazione Comunale provvederà automaticamente, per ciascuna violazione, ad una riduzione del 5% del totale del contributo complessivamente assegnato alla scuola paritaria che non ha provveduto come previsto nell'accordo.

3. In mancanza di alunni diversamente abili ovvero nel caso la somma di cui al precedente punto 2 non venga interamente assegnata, essendo il numero di alunni pdh inferiore rispetto allo stanziamento previsto di €. 35.000,00.=, l'intera somma ovvero le eventuali "rimanenze" verranno nuovamente ripartite tra tutte le scuole paritarie in relazione al numero di sezioni presenti in ciascuna di esse, fermo restando i criteri di cui al precedente punto 1 (ai fini della modalità di formazione delle sezioni).

4. Al fine di procedere alla determinazione e ripartizione del contributo annuale oggetto della presente convenzione, ogni scuola contraente si impegna a trasmettere all'Amministrazione Comunale, rispettivamente entro il 30.10.2020, 30.10.2021 e 31.10.2022:

a) **dichiarazione, allegata sotto la lettera "A"** alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituzione Scolastica, corredata da tutta la documentazione nella stessa indicata oltre a fotocopia del documento di identità, in corso di validità, e del codice fiscale del sottoscrittore, che attesti, per ciascun anno scolastico, il possesso dei requisiti previsti dalla presente convenzione;

b) **ad informare adeguatamente e per iscritto**, fornendone riscontro all'Amministrazione Comunale, le famiglie delle alunne e degli alunni, iscritti e frequentanti le scuole paritarie territoriali, sul contenuto della presente convenzione e sulle concrete modalità di utilizzo, nell'anno scolastico di riferimento, delle somme erogate dalla Amministrazione Comunale.

Articolo 4 – Tempi di liquidazione del contributo.

L'Amministrazione Comunale, acquisita la documentazione di cui all'articolo 3, provvede a determinare l'importo del contributo annuale per ogni singola scuola firmataria del presente accordo e alla liquidazione dello stesso.

L'erogazione del contributo per ciascun anno scolastico avverrà in due rate:

- la prima, in acconto, corrispondente al 50% dell'importo di €. 80.000,00.= Quota A del contributo, liquidato sulla base del dato numerico delle sezioni attive nell'anno scolastico precedente, come comunicato da ciascuna scuola, da liquidarsi rispettivamente entro il 30.07.2020, 30.07.2021 e 30.07.2022, dopo la sottoscrizione (autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale) della presente intesa;

- la seconda, a saldo del contributo complessivo annuale (50% quota A + quota B e/o eventuali

rimanenze quota B) e previa acquisizione della documentazione indicata all'art. 3 del presente protocollo, da liquidarsi entro il 31.12.2020, 31.12.2021 e 31.12.2022;

In mancanza della documentazione su indicata non sarà possibile procedere alla liquidazione del saldo dei contributi annualmente previsti e si procederà al recupero delle somme già versate.

Articolo 5 – Obblighi delle scuole firmatarie

1. Ciascuna scuola paritaria garantisce l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di alunni disabili, come previsto dalla legge n. 62/2000 e dal D.Lgs. 66/2017. La formazione delle sezioni, con riferimento al numero degli alunni, osserva le norme previste dall'art. 4 della Legge 444 del 18/3/1968 e successive modifiche e integrazioni;

2. I locali, gli arredi e le attrezzature didattiche di ciascuna scuola devono essere proprie del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

3. Ciascuna scuola è tenuta alla sottoscrizione di idonea polizza assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile per gli alunni ed il personale, come previsto dalle normative vigenti e a provvedere, alle scadenze previste, alla regolazione del relativo premio;

4. Per la ristorazione scolastica ciascuna scuola è tenuta al rispetto di tutte le normative vigenti in materia. Le tabelle dietetiche/menù per l'anno scolastico di riferimento, devono essere analoghe a quelle utilizzate dalla Amministrazione Comunale nelle scuole dell'infanzia statali e devono essere approvate, per ciascun anno scolastico, dalla competente ATS Milano Città Metropolitana;

5. Il numero degli insegnanti deve essere adeguato alle sezioni funzionanti secondo criteri analoghi a quelli previsti dalle normative vigenti per le scuole statali ed il personale docente, ivi compresi i docenti di sostegno ed educatori per alunni pdh, e deve essere munito di titolo di studio specifico riconosciuto dal MIUR;

6. Il personale docente deve essere regolarmente assunto e dipendente ad ogni effetto dall'ente gestore. Per il personale non docente il rapporto d'impiego deve essere regolato nel rispetto della contrattazione nazionale vigente;


7. Allo scopo di favorire una gestione democratica e partecipata, in ciascuna scuola firmataria devono essere istituiti gli Organî Collegiali, secondo la normativa vigente in materia per le scuole statali;

8. Ciascuna scuola firmataria esercita una piena libertà di progettazione e programmazione didattica ed educativa che persegue avendo riguardo alle finalità pedagogiche, nella tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione Repubblicana e nel rispetto della normativa ministeriale vigente e delle relative indicazioni in materia pedagogica e didattica;

9. Ciascuna scuola firmataria deve provvedere ad informare adeguatamente e per iscritto, fornendone riscontro all'Amministrazione Comunale, le famiglie degli alunni, iscritti e frequentanti, del contenuto della presente convenzione e delle modalità di utilizzo del contributo erogato dalla Amministrazione Comunale;

10. Ciascuna scuola firmataria, è tenuta ad accogliere e a garantire agli alunni, regolarmente iscritti e frequentanti per l'intero anno scolastico, appartenenti a famiglie in possesso dei seguenti requisiti:

1. indicatore ISEE dell'anno di riferimento inferiore o pari a € 9.000,00.=(ad es: isee 2019 per l'a.s.

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names. To the left of these signatures is a faint, circular stamp or seal, which is mostly illegible due to fading. The signatures are arranged horizontally across the width of the page.

2019/2020);

2. residenza continuativa sul territorio comunale, da almeno 5 anni, di almeno uno dei genitori dell'alunno alla data di avvio di ciascun anno scolastico di riferimento (ad es: 01/09/2019 per l'a.s. 2019/2020);

idonee agevolazioni economiche, consistenti in riduzioni della retta applicata alla generalità degli utenti, come di seguito specificate:

- a) esenzione totale di retta (retta ridotta al 100%) per un massimo di n. 2 alunni; o, in alternativa,
- b) riduzioni di retta in percentuali variabili tra il 10% ed il 90%, complessivamente pari a n. 2 esenzioni totali.

I dati completi di tali alunni e dei soggetti del nucleo familiare di appartenenza dovranno essere comunicati per iscritto e prodotti in copia alla Amministrazione Comunale, per il necessario riscontro con i registri anagrafici comunali e con gli archivi INPS per le dichiarazioni ISEE, unitamente al prospetto riepilogativo delle tariffe applicate nell'a.s. di riferimento alla generalità dell'utenza e a copia della comunicazione di riduzione della retta applicata alla famiglia interessata.

Nel caso in cui tale requisito non fosse interamente e correttamente assolto l'Amministrazione Comunale provvederà automaticamente, per ciascuna violazione, ad una riduzione del 5% del totale del contributo complessivamente assegnato alla scuola paritaria che non ha provveduto come previsto nell'accordo.

11. Il calendario scolastico, l'orario di funzionamento ed il numero totale di giorni di funzionamento, annualmente adottati da ciascuna scuola paritaria, devono essere conformi a quanto previsto dal calendario scolastico fissato dall'Ufficio Scolastico Regionale e dalla Regione Lombardia e devono essere comunicati per iscritto alla Amministrazione Comunale.

Articolo 6 - Durata dell'accordo e norme finali

1. La presente convenzione ha durata per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e cioè fino al 31/08/2022.

2. Tutte le scuole firmatarie, consapevoli dell'obbligo legislativamente previsto a carico delle Amministrazioni Pubbliche di procedere a verificare e/o controllare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni/informazioni ad essa prodotte, e delle conseguenze previste nei casi di dichiarazioni mendaci, si impegnano a produrre, su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, la documentazione eventualmente necessaria in relazione ai controlli/verifiche di volta in volta effettuati.

3. Entrambe le parti, in considerazione del reciproco interesse alla corretta applicazione del presente accordo, si impegnano altresì ad una periodica verifica/controllo congiunto del rispetto della presente convenzione nell'anno scolastico di riferimento. Si impegnano, infine, a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dovesse intervenire rispetto a quanto riportato nel presente accordo.

4. Almeno 90 giorni prima della scadenza della presente convenzione, le parti firmatarie si impegnano ad aprire un tavolo di confronto per procedere ad una valutazione congiunta dei risultati della presente intesa e ad una eventuale riorganizzazione complessiva della medesima, nell'ottica di una gestione integrata sul territorio delle funzioni rispettivamente svolte.

Cologno Monzese, li

29/07/2019

Scuola Amalia

Don Bruno Meani

Meani don B




Scuola Casa dei Bambini

Don Enrico Parazzoli




Scuola Santa Maria

Don Dino Valente




Scuola Mater Dei

Don Giorgio Salati



Comune di Cologno Monzese

Dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali Dott.ssa Grazia Anzalone
Funzionario Responsabile del Servizio Sport, Cultura, Pubblica Istruzione e Nido (con delega Funzioni
Dirigenziali prot. n. 5678 del 31/01/2019);



**Documentazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale: allegato "A" :
modello dichiarazione ex art 3, comma 4, lett. a) e b).**